



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Pensione
reversibilità

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIA ESPOSITO	- Presidente -
Dott. FABRIZIA GARRI	- Consigliere -
Dott. LUIGI CAVALLARO	- Rel. Consigliere -
Dott. FRANCESCO BUFFA	- Consigliere -
Dott. LUCA SOLAINI	- Consigliere -

R.G.N. 28991/2022

Cron.

Rep.

Ud. 26/03/2024

CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 28991-2022 proposto da:

[REDACTED] elettivamente domiciliato in ROMA, [REDACTED]
[REDACTED] presso lo studio dell'avvocato [REDACTED]
[REDACTED] rappresentato e difeso dall'avvocato [REDACTED]

- *ricorrente* -

contro

2024 I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in
1427 persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA
29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato
e difeso dagli avvocati [REDACTED]

- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. 353/2022 della CORTE D'APPELLO di
SALERNO, depositata il 26/05/2022 R.G.N. 14/2022;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
del 26/03/2024 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO.



RILEVATO IN FATTO

Numero registro generale 28991/2022

Numero sezionale 1427/2024

Numero di raccolta generale 14452/2024

Data pubblicazione 23/05/2024

che, con sentenza depositata il 26.5.2022, la Corte d'appello di Salerno ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato, per difetto di prova del requisito della c.d. vivenza a carico, la domanda di [REDACTED] volta a conseguire in via diretta la pensione di reversibilità della di lui nonna;

che avverso tale pronuncia [REDACTED] ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura;

che l'INPS ha resistito con controricorso;

che, chiamata la causa all'adunanza camerale del 26.3.2024, il Collegio ha riservato il deposito dell'ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.);

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo di censura, il ricorrente denuncia violazione dell'art. 38, d.P.R. n. 818/1957, nel testo risultante dalla declaratoria d'incostituzionalità operata da Corte cost. n. 88 del 2022, per avere la Corte di merito rigettato la sua domanda nonostante che debba adesso ritenersi ammessa la possibilità che i nipoti maggiorenni orfani riconosciuti inabili al lavoro e viventi a carico degli ascendenti possano beneficiare in via diretta della pensione di reversibilità già spettante agli ascendenti;

che, con il secondo motivo, il ricorrente lamenta omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio per non avere la Corte territoriale verificato se i redditi di cui gode il suo nucleo familiare fossero sufficienti a garantire anche il di lui sostentamento o se non fosse invece il trattamento pensionistico della di lui nonna a contribuirvi prevalentemente;

che, al riguardo, va premesso che i giudici territoriali, innanzi ai quali era stata sollevata la medesima questione di legittimità costituzionale poi accolta da Corte cost. n. 88 del



2022, hanno reputato che la medesima difettesse in specie di rilevanza, sul presupposto che – come già acclarato dal primo giudice – difettesse comunque la prova del requisito della c.d. vivenza dell'odierno ricorrente a carico della defunta nonna;

che, ciò posto, il primo motivo si rivela inammissibile, atteso che i giudici territoriali non hanno affatto dichiarato che l'odierno ricorrente non potesse beneficiare della pensione di reversibilità in quanto non rientrante nelle categorie di legittimati originariamente prevista dall'art. 38, d.P.R. n. 818/1957, ma hanno piuttosto ritenuto che, difettando la prova del requisito della sua vivenza a carico della defunta nonna, la questione dell'astratta spettanza della pensione di reversibilità ai nipoti maggiorenni orfani riconosciuti inabili al lavoro diveniva irrilevante (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata);

che del pari inammissibile è il secondo motivo, atteso che – in disparte dalla sua formulazione in via meramente ipotetica (non è dato rilevare, né dalla sentenza né dal ricorso per cassazione, né a quanto ammontassero i redditi del nucleo familiare del ricorrente né a quanto ammontasse la pensione di reversibilità della nonna, né è dato comprendere in che modo tali redditi concorressero al sostentamento del nucleo familiare medesimo) – la censura di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. non è consentita nei casi di doppia conforme di merito (art. 348-ter, ult. co., c.p.c., nel testo vigente *ratione temporis*); che il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile, nulla statuendosi sulle spese del giudizio di legittimità ex art. 152 att. c.p.c.;

che, in considerazione della declaratoria d'inammissibilità del ricorso, va dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente,



dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a

quello, ove dovuto, previsto per il ricorso;

P. Q. M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 26.3.2024.

IL PRESIDENTE

Lucia Esposito

